



Comune di Solarussa

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI

N. **221**
DEL **13/09/2022**

OGGETTO: **GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNI 2020 E 2021**

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- Il D.Lgs 267/2000;
- il vigente Statuto comunale
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Solarussa, approvato con Deliberazione G.C. n. 9 del 14.02.2022;
- il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, approvato con deliberazione **G.C. n. 16 del 22.03.2021** confermato per l'anno 2022 con delibera G.C. n. 31 del 20.04.2022;
- il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 di individuazione del segretario comunale responsabile del Servizio amministrativo e della vigilanza, il quale prevede che in caso di assenza le funzioni sono svolte in via principale dal Responsabile dell'Area Finanziaria e in subordine dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva. In caso di assenza di tutti i Responsabili dal Segretario comunale;
- la deliberazione del C.C. n. 07 del 04.04.2022, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 (artt. 151 E 170 D.lgs. n. 267/2000) – Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2022 di approvazione del "Bilancio di previsione esercizi finanziari 2022-2024 e nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui all'articolo 11 e all'allegato 9 del dlgs 118/2011) e successive deliberazioni di variazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.05.2022 che approva il Piano esecutivo di Gestione ed il piano degli obiettivi di performance 2022;

Richiamato integralmente il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile dell'istruttoria;

Dato atto che le parti si impegnano al trattamento dei dati connessi con il presente affidamento ai sensi di quanto previsto dal GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e limitatamente all'espletamento del servizio di cui trattasi;

Dato atto che:

- non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Premesso che il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta a tutt'oggi disciplinato dagli artt.n. 82, 83, 84 del D.Lgs 267/2000, nonché dal Decreto Ministeriale n° 119/2000;

Rilevato che l'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce:

- al comma 1 che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;
- al comma 2 che ai consiglieri spetta un gettone di presenza, con il limite mensile di un quarto dell'indennità del Sindaco;
- al comma 5 che le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili e l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna;
- al comma 7 che agli amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non spetta il gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio e alle commissioni;
- al comma 8 che la misura della indennità di funzione e del gettone di presenza viene fissata con decreto del Ministro degli Interni, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- al comma 11 che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità;

Dato atto che:

- dalla Tab. A) del D.M. 4 aprile 2000 n. 119 "*Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell' indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265*" risulta che per la fascia demografica alla quale appartiene il Comune di Solarussa, da 1001 a 10.000 abitanti, il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni comunali è fissato in **€18,08**;

- ai sensi di quanto previsto dal comma 54 dell'art.1 della legge 23.12.2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli importi sono stati rideterminati in riduzione nella misura del 10% per gli anni 2006 e 2007;

Considerato che:

- l'art. 61, comma 10, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, ha stabilito: *“A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 32 del 17.12.2009, ha affermato che non sussistono i presupposti per aumentare le misure dei compensi degli organismi collegiali stabiliti al 30.09.2005 e ridotti del 10%;
- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 6/2010 del 21.12.2009, ha ritenuto che l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non deve ritenersi più vigente, esponendo che *“l'intenzione del legislatore è quella di negare ogni ipotesi di incremento delle indennità degli amministratori locali rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000 ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 del TUEL, in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica”*;
- l'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha stabilito: *“Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”*;
- lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 02.02.2011, ma non è stato emanato.

Rilevato che sul punto relativo alla riduzione o meno delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori comunali si sono registrate due interpretazioni opposte:

- la prima che riteneva l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 applicabile solo per l'esercizio 2006 e quindi non in grado di esplicare effetti oltre l'arco temporale del relativo esercizio finanziario (Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - deliberazione n. 11/2007) e implicitamente abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 25, della legge 244/2007 e dell'art. 61, comma 10, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 (delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 6/2010, delibera Corte dei Conti Sezione Controllo per la Lombardia n. 418/2010);

- la seconda che riteneva l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 fosse tuttora vigente ed applicabile (Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Liguria).

Considerato che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011, hanno esaminato la questione ed accolto la tesi minoritaria sull'argomento, ritenendo che:

“Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”;

Richiamata la pronuncia della sezione Autonomie n.24/QMIG/2014 del 15.9.2014, la quale ha precisato che la disposizione di cui all'art.1 comma 54 della legge n.266/2005 sia disposizione strutturale e non può essere prospettata la possibilità di aumento dei valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 anche in considerazione del fatto che la normativa sopravvenuta informa ad una logica di costante riduzione dei costi della rappresentanza politica e che gli importi spettanti sono quelli cristallizzati alla data di entrata in vigore del D.L.112/78 (anno 2008);

Accertato che nel Comune non vi sono le condizioni per l'applicazione della riduzione del 30% di cui all'art. 61, comma 10, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, in quanto l'Amministrazione Comunale ha rispettato finora gli obiettivi stabiliti ai fini del patto di stabilità interno;

Visti i seguenti commi dell'art. 1, della L. 54/2014, che dispongono:

-135. *“All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

b) «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

c) b) le lettere c) e d) sono abrogate.”

- **136.** “I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”

Considerato che, per la Regione Sardegna a Statuto speciale, la riduzione del numero dei componenti i Consigli Comunali è stato disposto dall'art. 1 della L.R. n. 4/2012, che stabilisce che il consiglio comunale sia composto da n. 2 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e che il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco;

Accertato, pertanto, che presso questo Comune le indennità vigenti risultano essere quelle determinate, e quindi cristallizzate, alla data del 1° gennaio 2008;

Rilevato che:

- nel corso delle elezioni del 05/06/2016 si è presentata una unica lista composta da n. 12 consiglieri eleggibili che risultano tutti essere stati eletti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2020 si è preso atto delle dimissioni del Consigliere Comunale Marcello Madau, rilevando di non poter procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
- a seguito della consultazione elettorale del 10-11 ottobre 2021 risultano essere stati eletti, oltre al Sindaco Dott. Gian Mario Tendas, n. 12 consiglieri comunali eleggibili appartenenti a l'unica lista presente alla consultazione stessa;

Richiamati i seguenti Decreti sindacali:

- n. 01 del 07.06.2016 con il quale il Sindaco neo eletto individuava i quattro Assessori componenti la Giunta Comunale;
- n.07 del 20.10.2021 con il quale il Sindaco neo eletto individuava i quattro Assessori componenti la Giunta Comunale (di cui uno esterno);

Visto il comma 11 dell'art.5 del D.L. 31-5-2010 n. 78 *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O. “Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”* (comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122);

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25.11.2016 avente ad oggetto “INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI DAL 06.06.2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI NON CONSIGLIERI COMUNALI” con la quale veniva stabilita, tra l'altro, la determinazione degli importi relativi ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali a decorrere dal 06.06.2016, confermando l'importo di € 16,29 per ogni gettone di presenza;

Rilevato che con determinazione del Resp.le dell'Area amministrativa Socio-Culturale n. 14 del 28.01.2020 è stata disposta la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per l'anno 2019;

Acquisiti i dati sulle presenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio Comunale per i periodi dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

Rilevato che sono state registrate le presenze dei consiglieri comunali alle adunanze consiliari di seguito riepilogate:

- anno 2020: n. 30
- anno 2021: n. 61

Quantificato che in relazione alle presenze registrate di cui al periodo precedente occorre liquidare le seguenti somme:

ANNO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI €	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA €
2020	488,70	41,54
2021	993,69	84,46

Dato atto che risultano ascritti al bilancio i seguenti impegni di spesa relativamente alle annualità 2020 e 2021:

ANNO	IMPEGNO SUL CAP.45 - GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUANLE	€	IMPEGNO SUL CAP. 40 - IRAP SU GETTONI DI PRESENZA	€
2020	N. 732/2020	504,99	N. 731/2020	727,22
2021	N. 960/2021	537,57	N. 961/2021	525,85

Ritenuto necessario assumere un ulteriore impegno di spesa pari ad € 439,83, sul cap. 45, cod. 01.01.1.03, del Bilancio di previsione 2022/2024 in conto competenza, ai fini della liquidazione dei gettoni di presenza;

Dato atto che il programma dei pagamenti previsti nel presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009*);

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- **Di Impegnare** la somma di € 439,83, sul cap. 45, cod. 01.01.1.03, in conto competenza, sul bilancio di previsione 2022/2024;
- **Di liquidare.**
 - o la somma complessiva pari ad € 1.482,39 per il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per gli anni 2020 e 2021 sulla base delle presenze alle sedute del Consiglio Comunale (meglio dettagliate nell'allegato A alla presente

- determinazione trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza);
- la somma complessiva pari a € 126,00 per l'IRAP relativa ai gettoni di presenza di cui al punto precedente;
 - esigibilità negli anni di competenza.
- **Di imputare** la somma complessiva, relativa ai gettoni di presenza per le annualità 2020 e 2021, nonché ai relativi oneri IRAP come di seguito riepilogato:
- **€ 1482,39** sul cap. 45, cod. 01.01.1.03, in conto competenza sul bilancio di previsione 2022/2024, in favore dei Consiglieri Comunali;
 - **€ 126,00** sul cap. 40, cod. 01.01.1.02, in conto competenza sul bilancio di previsione 2022/2024 in favore della Regione Autonoma della Sardegna;
- Di dare atto che l'esigibilità è riconosciuta secondo le annualità di competenza;
- **Di dare atto** che, in base al disposto dell'art 82 comma 7 del D. Lgs. 267/00 e del comma 11 dell'art. 5 del D.L. n.78/2010, agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali di questo Ente;
- **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- **Di dare atto**, inoltre, che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Solarussa così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013
- **Di dare atto** che i dati contenuti nella presente determinazione saranno pubblicati sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo.

Il Responsabile del Servizio f.f.
Firmato digitalmente
Dott.ssa Orro Francesca

PUBBLICAZIONE (15 giorni consecutivi)		
ALBO PRETORIO ONLINE	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
	ATTI CONCESSIONE (art.26-27 D.Lgs.33/2013)	BANDI DI GARA E CONTRATTI (art.37 D.Lgs.33/2013)
N.Pubb._	N.Pubb._____	N.Pubb._____
Del_____	Del_____	Del_____